

## FOGLIO INFORMATIVO MUTUOPMI Medio – Lungo Termine Aggiornato al 22/05/2017

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

#### **BANCA IFIS S.P.A.**

Sede Legale: via Terraglio 63-30174–Venezia Mestre Direzione Generale: via Gatta 11 - 30174–Venezia Mestre

**www.bancaifis.it**–Tel+39.041.5027511–Fax+39.041.5027557–email:ifis@bancaifis.it

Contatti: <http://www.bancaifis.it/Gruppo/Contatti>

Iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia al n. 5508 – cod. ABI 03205 Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia e Codice Fiscale 02505630109 Partita IVA 02992620274, Capitale Sociale Euro 53.811.095

Capogruppo del Gruppo bancario Banca IFIS S.p.A., iscritto all'albo dei Gruppi bancari

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, all'ABI, all'Associazione Italiana per il Factoring, a Factors Chain International

DATI e QUALIFICA del SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE	
Nome e cognome del soggetto che consegna il modulo al cliente	
Qualifica del soggetto che consegna il modulo al cliente (dipendente Banca IFIS Spa o altro)	
Nel caso di soggetto terzo iscritto ad albo o elenco, riportare gli estremi di detta iscrizione	

### COS'È IL MUTUO PMI

Si tratta di un finanziamento a favore delle Microimprese, piccole imprese, medie imprese economicamente e finanziariamente sane, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole – medie imprese, che necessitano di supporto finanziario per generiche esigenze di liquidità comunque destinate all'attività di impresa (le "PMI").

Il mutuo impegna le parti contraenti per un certo arco di tempo (c.d. contratto di durata). La scadenza del contratto è rimessa alla libera determinazione delle parti e va definita nel contratto. Il Mutuo PMI Medio – Lungo Termine (di seguito anche Mutuo) viene offerto per importi non superiori ai 500.000 euro, con durata minima di 36 mesi e massima di 96 mesi.

Con il contratto di Mutuo la Banca consegna alla PMI (di seguito anche Cliente) una somma di denaro dietro impegno da parte del Cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipula del contratto stesso.

Il rimborso avviene mediante il pagamento mensile di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso variabile.

Il finanziamento non è destinato a soggetti diversi dalle PMI.

La Banca opera altresì con il Fondo di Garanzia per le piccole – medie imprese, istituito con l. 23 dicembre 1996, n. 662 e gestito da Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale S.p.A., quale mandataria del R.T.I. aggiudicatario della gestione.

Il Fondo di Garanzia è disciplinato dalla normativa nazionale e comunitaria vigente, ed in particolare dalle Disposizioni Operative. Le Disposizioni Operative ed altre informazioni relative al Fondo di Garanzia possono essere reperite al seguente sito istituzionale: [www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it).

La PMI è obbligata a rispettare le Disposizioni Operative ed in generale la normativa applicabile.

Nel rispetto dei limiti imposti dalle Disposizioni Operative ed in generale della normativa applicabile al Fondo di Garanzia, la Banca può in ogni caso prevedere il rilascio di altre garanzie reali (ad esempio pegno, ipoteca e privilegio) e/o personali (ad esempio fideiussione).

Ferma restando la valutazione del merito creditizio del Cliente, la concessione del Mutuo con l'intervento del Fondo di Garanzia può comportare un vantaggio per il Cliente in termini di minor tasso di interesse applicato o maggior importo del finanziamento concesso o minor importo delle altre garanzie reali o personali.

## **PRINCIPALI RISCHI DELL'OPERAZIONE**

Il Mutuo PMI è un mutuo a tasso variabile. In tale tipologia di finanziamento, il tasso di interesse può variare con cadenze prestabilite in relazione all'andamento di un determinato parametro di indicizzazione (quale ad esempio l'EURIBOR) convenzionalmente preso a riferimento e non influenzabile dalle parti contrattuali. La Banca può concordare con il Cliente un tasso minimo (cd. "tasso floor") al di sotto del quale il tasso di interesse non può scendere.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- possibilità di variazioni del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza;
- in caso di tasso floor, il Cliente non potrà usufruire delle eventuali variazioni in diminuzione del tasso indicizzato al di sotto del tasso minimo;
- le condizioni economiche e le altre condizioni contrattuali potranno essere modificate unilateralmente in senso sfavorevole per il Cliente qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 118 del D.lgs. 385/1993.

## **PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**

### **QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) [6,64 %]**

Calcolo riferito ad un mutuo di 300.000 euro con le seguenti caratteristiche:

<b>Durata</b>	60 mesi
<b>Periodicità delle rate</b>	Mensile
<b>Tasso di interesse nominale annuo</b>	MEDIA EURIBOR 3 MESI rilevata il secondo mese antecedente alla data di incasso rata (attualmente pari a: -0,328) + 6,5 punti percentuali Valore effettivo attualmente pari a: 6,5%  Il tasso di interesse non sarà in ogni caso inferiore allo spread
<b>Spese per la stipula del contratto, per la gestione del rapporto e le altre spese da sostenere (considerare ai fini del calcolo del TAEG)</b>	1.023,50 euro (costo determinato dalla somma tra le seguenti spese: istruttoria, incasso rata, spese per produzione ed invio comunicazioni di trasparenza in formato cartaceo, imposte)
<b>Importo rata</b>	5.843,75 euro

*Nel caso di finanziamenti a tasso variabile o con una componente variabile nella determinazione del tasso, il TAEG è meramente indicativo in quanto il valore del tasso iniziale viene ipotizzato costante per tutta la durata del finanziamento.*

Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se sfavorevoli al Cliente) o minima (se favorevoli).

<b>CONDIZIONI ECONOMICHE</b>	
Importo finanziabile	Massimo 500.000 euro
Durata	Minimo 36 mesi Massimo 96 mesi

<b>TASSI</b>	
Tasso di interesse variabile	Tasso determinato sulla base del parametro di indicizzazione/riferimento
Tasso di interesse di preammortamento	Tasso determinato sulla base del parametro di indicizzazione/riferimento se variabile
Parametro di indicizzazione/riferimento (per finanziamenti a tasso variabile)	Media Euribor 3 mesi rilevata il secondo mese antecedente alla data di incasso della rata
Spread	Massimo 9,00 punti e comunque nel rispetto dei limiti della Legge 108/96
Tasso floor	In caso di Parametro di indicizzazione inferiore a zero, il tasso non sarà in ogni caso inferiore allo Spread
Maggiorazione di mora tasso di interesse debitore	Fino ad un massimo di 3 punti percentuali su base annua e comunque nei limiti della Legge 108/96

<b>SPESE</b>	
Istruttoria	1.000 Euro
Incasso rata	5 Euro
Addebito per insoluto rata	20 Euro
Penale per estinzione anticipata del Mutuo	1,00 % del capitale residuo risultante nel piano di ammortamento in corrispondenza dell'ultima rata scaduta prima dell'anticipato scioglimento
Spese primo sollecito	2 Euro
Spese secondo sollecito	2 Euro
Imposte	A carico del Cliente
Tabella di ammortamento su richiesta del Cliente	Gratuita
Spese per produzione ed invio comunicazioni di trasparenza in formato cartaceo	1,50 Euro
Comunicazioni supplementari a richiesta	Gratuita

<b>PIANO DI AMMORTAMENTO</b>	
Tipo di ammortamento	Francese a rate costanti posticipate
Periodicità delle rate	Mensile
Modalità di rimborso	Come comunicata dal Cliente
Modalità di pagamento interessi	Interessi posticipati
Tipo calendario	Giorni civili / 360
Periodicità preammortamento	Sovvenzione a scadenza fissa
Numero rate ammortamento	Minimo 36 rate Massimo 96 rate
Numero rate preammortamento	1 rata

## ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO (Euribor/360)

Data Valuta	3 mesi
1/02/2017	-0,328
1/03/2017	-0,329
1/04/2017	-0,330

## CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Tasso di interesse applicato	Durata Finanziamento (anni)	Importo della rata mensile per un capitale di: € 300.000	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*)
6,5%	3	€ 9.169,33	€ 9.248,15	€ 9.169,33
6,5%	4	€ 7.088,79	€ 7.203,20	€ 7.088,79
6,5%	5	€ 5.843,75	€ 5.981,39	€ 5.843,75
6,5%	6	€ 5.016,46	€ 5.171,26	€ 5.016,46
6,5%	7	€ 4.427,87	€ 4.596,31	€ 4.427,87
6,5%	8	€ 3.988,47	€ 4.168,28	€ 3.988,47

(\*) il calcolo della variazione della rata dopo 2 anni si basa sulle seguenti ipotesi:

- capitale di riferimento invariato rispetto al valore iniziale;
- aumento del 2% del tasso di interesse applicato;
- riduzione del 2% del tasso di interesse applicato.

Alla luce del livello attuale del parametro applicato non è possibile una diminuzione del 2% del parametro di riferimento.

La tabella dei Tassi Effettivi Globali Medi del trimestre di riferimento può essere consultata presso i locali della Banca aperti al pubblico, sul sito internet [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it) alla sezione Trasparenza.

## **ALTRI SERVIZI ACCESSORI E SPESE**

### **CONTO CORRENTE IFISimpresa**

IFISimpresa è un conto corrente online che consente di effettuare operazioni tramite l'Area Riservata. Il Cliente può, ad esempio, effettuare e ricevere bonifici e giroconti, disporre la domiciliazione di utenze, effettuare la ricarica del telefonino, eseguire il pagamento di bollettini postali, MAV, RAV nonché il pagamento di imposte con delega F24; tramite l'Area Riservata il Cliente può anche ricevere informazioni sul proprio rapporto.

Per le condizioni che regolano il contratto di conto corrente offerto dalla Banca si rinvia al relativo Foglio Informativo IFISimpresa, disponibile sul sito [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it), sezione Trasparenza.

### **FONDO DI GARANZIA**

Lo scopo del Fondo di Garanzia è quello di rilasciare una garanzia in favore di banche ed altri soggetti, al fine di facilitare l'accesso al credito da parte delle PMI.

La garanzia può essere rilasciata in modo diretto o tramite controgaranzia. La Banca opera solo tramite la *Garanzia Diretta*.

La *Garanzia Diretta* è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si riferisce ad una singola esposizione.

In caso di richiesta da parte della PMI, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia, nei limiti ed in coerenza con le caratteristiche del Mutuo. Determinate sezioni del Fondo possono prevedere la possibilità di prenotare la provvista del Fondo di Garanzia anteriormente alla richiesta di ammissione, secondo quanto previsto nelle Disposizioni Operative ed in generale nella normativa vigente.

La valutazione in ordine all'ammissibilità comprende la verifica della sussistenza di determinati parametri dimensionali, organizzativi, economici e finanziari, sulla base di quanto previsto dalle Disposizioni Operative ed in generale dalla normativa vigente.

Il Fondo di Garanzia delibera i parametri della *Garanzia Diretta*. I parametri di concessione prevedono in ogni caso che la copertura non possa eccedere l'80% del finanziamento; inoltre, l'importo massimo che può essere garantito per ogni impresa è di € 2.500.000,00. Tuttavia, la percentuale di copertura e l'importo massimo garantito possono essere inferiori per talune categorie di operazioni, se previsto dalle Disposizioni Operative ed in genere dalla normativa vigente.

Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo di Garanzia non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Determinate operatività di copertura del Fondo di Garanzia impongono che non sia ammissibile il rilascio di altre garanzie in generale, oltre a quella rilasciata dal Fondo di Garanzia.

L'accesso al Fondo di Garanzia può comportare l'obbligo di pagare una commissione *una tantum*. Tale commissione è a carico della Banca. Il mancato rispetto delle Disposizioni Operative ed in generale della normativa vigente possono comportare l'inefficacia della garanzia e/o la revoca dei benefici agevolativi ad essa connessi.

In alcune regioni d'Italia, l'operatività della *Garanzia Diretta* può essere ridotta od esclusa.

## **IMPOSTE**

Il Mutuo è assoggettato al regime fiscale ordinario (imposta di bollo e imposta di registro, in caso d'uso). Qualora venga esercitata l'opzione per il regime dell'imposta sostitutiva previsto dal D.P.R. 601/73 e successive modifiche ed integrazioni, in alternativa all'applicazione dell'imposta ordinaria di registro e di bollo, l'aliquota di imposta sostitutiva vigente applicabile, da calcolarsi sull'ammontare del finanziamento, è pari allo 0,25%. L'addebito del corrispondente ammontare va effettuato, a titolo di rivalsa, al momento dell'erogazione.

## **ESTINZIONE ANTICIPATA, RISOLUZIONE, RECESSO, PORTABILITÀ E RECLAMI**

### **Estinzione anticipata**

In caso di anticipato scioglimento del contratto per qualsiasi ragione, il Cliente dovrà corrispondere immediatamente alla Banca – oltre all'integrale ammontare di eventuali rate già scadute, con l'aggiunta degli interessi di mora ed il rimborso delle spese sostenute dalla Banca in relazione all'inadempimento – un importo pari al capitale residuo risultante nel piano di ammortamento in corrispondenza dell'ultima rata scaduta prima dell'anticipato scioglimento, maggiorato di una percentuale concordata fra le parti; resta inteso che il suddetto importo dovrà essere imputato a titolo di restituzione del finanziamento nella parte corrispondente alla quota capitale da rimborsare, nonché, per la parte ulteriore, a titolo di penale in caso di risoluzione o di scioglimento in genere del contratto non imputabile alla Banca.

### **Portabilità mutuo**

Nel caso in cui, per rimborsare il Mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca o da un altro intermediario, il Cliente che sia microimpresa non sostiene neanche indirettamente alcun costo, quali, a titolo di esempio, commissioni, spese, oneri o penali (c.d. "portabilità"). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del contratto originario.

### **Clausola risolutiva**

La Banca ha la facoltà di far valere la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., nei seguenti casi:

- mancato pagamento, nei termini prescritti, anche di una sola rata o parte di rata del rimborso del finanziamento, o di altra somma comunque dovuta dal Cliente alla Banca;
- inosservanza del Cliente degli obblighi di prestare e conservare le garanzie connesse al finanziamento;
- non veridicità dei dati comunicati dal Cliente alla Banca in merito alla propria situazione patrimoniale e finanziaria o mancato invio dei dati medesimi;
- presentazione, nei confronti del Cliente, di istanze di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, nonché apertura della procedura di liquidazione;
- modifiche relative alla titolarità dell'azienda o di parti rilevanti di essa senza il consenso della Banca;

- delibera o attuazione di operazioni straordinarie o ordinarie che comportino indebitamenti rilevanti senza il consenso della Banca;
- indebitamenti diversi da quelli dichiarati o autorizzati dalla Banca;
- concessione di finanziamenti a terzi senza il consenso della Banca;
- mancata comunicazione di modifiche soggettive del Cliente o di circostanze che ne peggiorino la situazione finanziaria;
- mancato adempimento degli impegni assunti con riferimento all'operatività del Fondo di Garanzia, con riferimento in particolare a emissione di dichiarazioni erronee o mendaci alla Banca, acquisizione di garanzie senza il consenso della Banca, mancata collaborazione da parte del Cliente, in particolare in fase di accertamento ed ispettiva, mancato invio di informazioni o documenti da parte del Cliente, mancato rispetto delle disposizioni normative concernenti il Fondo di Garanzia ed in generale gli aiuti di Stato e comunitari.

### Recesso

La Banca può recedere dal Mutuo nel caso in cui venga meno la garanzia del Fondo di Garanzia, se questa è stata rilasciata.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto

A decorrere dalla ricezione di richiesta scritta di conteggio per chiusura anticipata, entro 15 giorni verrà trasmesso al richiedente un conteggio per l'estinzione; a ricevimento di copia dell'avvenuto pagamento, entro 20 giorni lavorativi verrà emessa la relativa quietanza.

Il Cliente non potrà cedere il contratto o diritti da esso nascenti senza il preventivo consenso scritto della Banca.

### Reclami e tutela stragiudiziale

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Via Terraglio 63, 30174 Venezia – Mestre, p.e.c. reclami.pec@bancaifis.legalmail.it, e-mail reclami@bancaifis.it, Fax 041.5027555) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere a Banca IFIS S.p.A.;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede in Roma, via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

## LEGENDA

**Ammortamento:** è il processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi, calcolati al tasso convenuto in contratto.

**Istruttoria:** pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.

**Microimpresa:** è un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro.

**Piano di ammortamento:** è il piano del rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione e della scadenza delle singole rate.

**Piano di ammortamento "francese":** è il piano di rimborso del finanziamento le cui rate sono costituite da una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.

**Parametro di indicizzazione:** è un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale.

**Preammortamento:** è il periodo iniziale durante il quale sono previste rate costituite dalla sola quota interessi. Il piano di ammortamento vero e proprio, che prevede anche la restituzione del capitale parte solo successivamente e pertanto durante il preammortamento il debito in linea capitale rimane invariato.

**Rata:** pagamento che il Cliente effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento secondo cadenze stabilite contrattualmente.

**Spread:** maggiorazione applicata al Parametro di indicizzazione.

**Tasso di mora:** maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardato pagamento delle rate.

**Tasso floor:** limite minimo predeterminato sotto il quale il tasso d'interesse del mutuo non potrà in ogni caso scendere.

**Tasso annuale effettivo globale (TAEG):** è un indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito rappresenta il costo totale del credito, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito stesso. Il TAEG è espresso in percentuale del credito concesso e su base annua.

**Tasso effettivo Globale Medio (TEGM):** Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare tra quelli pubblicati, il TEGM relativo alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese" e confrontarlo con il Tasso soglia.

**Tasso soglia:** Tasso massimo applicabile per ciascuna tipologia di finanziamento, determinato ai sensi della legge 108/96 e successive modifiche, in misura pari al TEGM di riferimento, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali.

Venezia – Mestre, 22/05/2017